

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1502/72 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1972

relativo alla restituzione all'esportazione di malto esportato all'inizio della campagna di commercializzazione 1972/1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che, tenuto conto della necessità di germinazione, l'orzo della nuova campagna è utilizzabile per la fabbricazione del malto solo dopo un termine di 30-60 giorni; che all'inizio della campagna le industrie di malto possono pertanto utilizzare solo l'orzo della campagna precedente; che, nel fissare la restituzione all'esportazione di malto fabbricato con detto orzo, è pertanto opportuno tener conto del prezzo d'entrata di quest'ultimo valido alla fine della campagna, secondo quanto è stato previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1052/68 <sup>(3)</sup>;

considerando che, per le esportazioni di malto effettuate nei primi due mesi della campagna con una restituzione fissata in anticipo anteriormente al 1° agosto, l'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE prevede le condizioni in cui deve essere effettuato l'adeguamento della restituzione fissata in anticipo;

considerando che occorre assicurarsi che il malto esportato provenga da orzo raccolto nella Comunità nel 1971 o anteriormente, giacente all'ammasso alla fine della campagna di commercializzazione; che occorre assicurarsi, per quanto riguarda l'adeguamento della restituzione all'esportazione fissata in anticipo, che il malto esportato nei primi due mesi della campagna era giacente all'ammasso al termine della campagna precedente o è stato fabbricato con orzo giacente all'ammasso a tale data; che a tale scopo è necessario pertanto procedere ad un controllo delle quantità di orzo e di malto giacenti all'ammasso al termine della campagna 1971/1972; che tali controlli devono essere effettuati dagli organismi competenti di ciascuno Stato membro, che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza

delle disposizioni comunitarie relative alla concessione o all'adeguamento delle restituzioni all'esportazione di malto durante il periodo considerato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## Disposizioni applicabili all'esportazione di malto fabbricato con orzo giacente in scorta alla fine della campagna

## Articolo 1

La restituzione all'esportazione di malto ottenuto da orzo, giacente nelle scorte al termine della campagna di commercializzazione 1971/1972 e raccolto nella Comunità nel 1971 o anteriormente, è fissata, per le esportazioni realizzate dopo il 31 luglio ed anteriormente al 1° ottobre 1972, tenendo conto del prezzo di entrata dell'orzo in vigore nel mese di luglio 1972 purché l'ammasso dell'orzo abbia formato oggetto di dichiarazione da parte della malteria.

## Articolo 2

1. Per beneficiare della restituzione fissata conformemente all'articolo 1, l'esportatore deve presentare all'autorità competente dello Stato membro che rilascia il titolo d'esportazione documenti attestanti che:

- a) l'orzo è stato raccolto nella Comunità nel 1971 o anteriormente;
- b) proviene da scorte dichiarate conformemente al paragrafo 2;
- c) il malto è stato esportato nel periodo di cui all'articolo 1.

Gli attestati di cui alle lettere a) e b) sono vidimati dall'autorità competente alla quale sono state dichiarate le scorte.

2. La dichiarazione di giacenza di cui all'articolo 1 è effettuata presso l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la malteria.

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

A tale fine l'interessato

- a) dichiara, con lettera raccomandata, telexscritto o telegramma inviato non oltre il 25 luglio 1972, di voler beneficiare eventualmente della restituzione fissata conformemente all'articolo 1,
- b) dichiara, con lettera raccomandata, telexscritto o telegramma inviato non oltre il 1° agosto 1972, le quantità d'orzo giacenti nelle scorte al 31 luglio 1972, raccolte nella Comunità e provenienti dal raccolto 1971 o da un raccolto anteriore precisando il luogo in cui tali scorte possono essere controllate.

## TITOLO II

**Disposizioni applicabili, unicamente in caso di prefissazione, all'esportazione di malto giacente in scorta alla fine della campagna precedente o fabbricato con orzo giacente in scorta a tale data**

### Articolo 3

Per beneficiare dell'adeguamento della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, l'esportatore deve:

— se il malto è stato fabbricato con orzo giacente nelle scorte al termine della campagna di commercializzazione, presentare all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'esportazione documenti attestanti che:

- a) l'orzo proviene da scorte dichiarate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, con lettera raccomandata, telexscritto o telegramma inviato al più tardi il 1° agosto 1972, dai quali risultino le quantità di orzo giacenti nelle scorte al 31 luglio 1972 e l'indicazione del luogo in cui tali scorte possono essere controllate;
- b) il malto è stato esportato dopo il 31 luglio e anteriormente al 1° ottobre 1972.

L'attestato di cui alla lettera a) è vidimato dall'autorità competente alla quale le scorte sono state dichiarate.

— se si tratta di malto d'orzo giacente nelle scorte alla fine della campagna 1971/1972, presentare all'autorità competente dello Stato membro che

ha rilasciato il titolo d'esportazione documenti attestanti che

- a) il malto proviene da scorte dichiarate all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, con lettera raccomandata, telexscritto o telegramma inviato al più tardi il 1° agosto 1972, dai quali risultino le quantità di malto giacenti nelle scorte al 31 luglio 1972 e l'indicazione del luogo in cui tali scorte possono essere controllate;
- b) il malto è stato esportato dopo il 31 luglio e anteriormente al 1° ottobre 1972.

L'attestato di cui alla lettera a) è vidimato dall'autorità competente alla quale le scorte sono state dichiarate.

## TITOLO III

### Disposizioni generali

#### Articolo 4

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro:

- a) esercita i controlli necessari delle scorte e dei relativi movimenti nel proprio territorio;
- b) adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni particolari esistenti nel proprio territorio e stabilisce tra l'altro i periodi durante i quali le scorte e i relativi movimenti sono soggetti a controllo.

2. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre 1972, una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento nella quale dovranno essere indicate in particolare le quantità d'orzo e di malto in giacenza alla fine della campagna e le quantità di malto esportate che hanno beneficiato delle disposizioni del presente regolamento.

3. In ciascuno Stato membro, l'autorità competente è l'organismo d'intervento o qualsiasi altro organismo designato dallo Stato membro.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT